

**Delibera n. 172/2026 - Cl. 1.20.2**

**Oggetto** MODIFICA ALL'ART. 19 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 18 DICEMBRE 2025, N. 324 "CRITERI E MODALITÀ PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E CULTURALI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1977, N. 6. APPROVAZIONE NUOVO TESTO E ABROGAZIONE DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 259/2024 E DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 22/2025". (SS)

*Seduta n. 25*

L'anno 2026, il giorno 4 giugno alle ore 13.40 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

**Sono presenti:** il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

**Non sono presenti:**

*A relazione del Presidente NICCO*

MODIFICA ALL'ART. 19 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 18 DICEMBRE 2025, N. 324 "CRITERI E MODALITÀ PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E CULTURALI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI IN

ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1977, N. 6.  
APPROVAZIONE NUOVO TESTO E ABROGAZIONE DELIBERAZIONE  
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 259/2024 E DELIBERAZIONE  
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 22/2025". (SS)

Premesso:

- che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 dicembre 2025, n. 324, è stato approvato il nuovo testo dei criteri e modalità per l'organizzazione e la partecipazione del Consiglio regionale a iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocini in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977 n. 6, con i relativi allegati;
- che la predetta deliberazione e i relativi allegati disciplinano le modalità attraverso le quali il Consiglio regionale procede all'organizzazione o alla partecipazione a iniziative e manifestazioni istituzionali a carattere culturale, formativo, scientifico, etico, sociale, sportivo, educativo, artistico, ambientale, turistico-promozionale, senza scopo di lucro, che perseguono le finalità di cui al titolo I dello Statuto, e alla concessione di patrocini del Consiglio regionale e degli organismi consultivi, degli osservatori e degli Stati generali prevenzione e benessere;
- che l'allegato A alla citata deliberazione contiene l'articolata disciplina dei "Criteri e modalità per l'organizzazione e la partecipazione a iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocini in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6";
- che tra le modalità attraverso le quali il Consiglio regionale può procedere alla partecipazione a iniziative, eventi e manifestazioni, la lettera b) dell'art. 3 del citato allegato A prevede l'organizzazione partecipata in collaborazione con enti pubblici e privati, con assunzione, in misura parziale, dei relativi oneri di spesa o con altre forme di sostegno, ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. a), l.r. 6/1977;

Preso atto che il Capo IV del già citato allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 324/2025 disciplina le regole e le condizioni per le organizzazioni partecipate;

Visto in particolare l'art. 19 dell'allegato A, che definisce i Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie previste in bilancio per le organizzazioni partecipate, stabilendo in particolare che le risorse finanziarie disponibili sono distribuite tra le province della Regione sulla base del criterio percentuale indicato un un' apposita tabella allegata, secondo la suddivisione dell'anno solare nei seguenti periodi:

- primo periodo: dal 1° gennaio al 30 giugno;
- secondo periodo: dal 1° luglio e dal 31 ottobre;
- terzo periodo: dal 1° novembre alla prima domenica successiva alla festività del 6 gennaio;

Visti i commi 2 e 3 dell'art. 19, ai sensi dei quali:

"2. Per ciascuna provincia le istanze verranno soddisfatte fino a esaurimento dei fondi stanziati per il periodo di riferimento, salvo l'eventuale stanziamento di ulteriori risorse con apposita deliberazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.

3. Le eventuali risorse residue a fine di ogni periodo saranno rese disponibili per finanziarie le istanze dei periodi successivi per la provincia di riferimento. Resta ferma la facoltà per l'Ufficio di Presidenza di valutare la redistribuzione di tali risorse fra le diverse province, in osservanza del criterio di cui al comma 1, eventualmente anche in considerazione del numero di istanze presentate.";

Considerata la necessità di apportare una integrazione al secondo comma del citato articolo 19, finalizzata a consentire all'Ufficio di Presidenza la possibilità di utilizzare con maggiore flessibilità le risorse destinate alle singole province nei diversi periodi;

Ritenuto pertanto di integrare il secondo comma dell'art. 19 inserendo la possibilità, per l'Ufficio di Presidenza, in caso di insufficienza dei fondi assegnati a ciascuna provincia nel periodo di riferimento, di disporre l'utilizzo dei fondi allocati sul periodo successivo e assegnati alla medesima provincia, al fine di consentire il soddisfacimento di tutte le istanze pervenute nel periodo considerato, se meritevoli della partecipazione del Consiglio regionale;

Ritenuto, per le ragioni già espresse, di integrare la citata disposizione, dando atto che, a seguito della modifica, il secondo comma dell'art. 19 risulta così riformulato: "2. **Per ciascuna provincia le istanze verranno soddisfatte fino a esaurimento dei fondi stanziati per il periodo di riferimento, fatta salva la facoltà di utilizzo dei fondi assegnati alla medesima provincia per il periodo successivo ovvero l'eventuale stanziamento di ulteriori risorse con apposita deliberazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.**";

Vista la legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico";

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

## DELIBERA

1) per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare il seguente nuovo testo del secondo comma dell'art. 19 dell'allegato A alla propria deliberazione n. 324/2025 avente ad oggetto "Criteri e modalità per l'organizzazione e la partecipazione a iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocinii in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6":

"2. Per ciascuna provincia le istanze verranno soddisfatte fino a esaurimento dei fondi stanziati per il periodo di riferimento, fatta salva la facoltà di utilizzo dei fondi assegnati alla medesima provincia per il periodo successivo ovvero l'eventuale stanziamento di ulteriori risorse con apposita deliberazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.";

2) di disporre che il nuovo testo del secondo comma dell'art. 19, di cui al punto 1) trova applicazione anche per i procedimenti in corso non ancora definiti alla data di approvazione del presente provvedimento;

3) di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), il testo dei "Criteri e modalità per l'organizzazione e la partecipazione a iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocinii in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6" di cui all'allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 324/2025, coordinato con la modifica del secondo comma dell'art. 19, di cui al punto 1) del dispositivo del presente provvedimento.